

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2590 del 23/05/2017
Oggetto	D.LGS. N. 152/2006 ART. 208 E D.LGS. N. 209/2003 - DITTA C.T.A. CENTRO TRATTAMENTO AUTOVEICOLI S.R.L. - ISTANZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI (VEICOLI FUORI USO) SITO IN COMUNE DI PIACENZA - VIA DRAGHI 12.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2659 del 22/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.LGS. N. 152/2006 ART. 208 E D.LGS. N. 209/2003 - DITTA C.T.A. CENTRO TRATTAMENTO AUTOVEICOLI S.R.L. - ISTANZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI (VEICOLI FUORI USO) SITO IN COMUNE DI PIACENZA – VIA DRAGHI 12.

LA DIRIGENTE

Richiamato il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

Preso atto che con Legge 30/07/2015, n. 13, *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

Visti:

- la legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la legge 7.4.2016, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Vista la seguente documentazione:

- autorizzazione unica D.D. 09/07/2007, n. 1367, con la quale la Provincia di Piacenza aveva autorizzato (rinnovo), fino al 30/05/2017, ai sensi dell'art 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 15 - comma 1 - del D.Lgs. n. 209/2003 (normativa specifica relativa ai veicoli fuori uso), la ditta C.T.A. Centro Trattamento Autoveicoli S.r.l. alla gestione del centro di trattamento di rifiuti speciali - veicoli fuori uso - sito in Comune di Piacenza - via Draghi 12;
- istanza del 30/12/2016 (assunta al prot. Arpae di Piacenza n. 436 in data 17/01/2017), successivamente integrata con nota del 21/03/2017 (prot. Arpae n. 3608 in data 29/03/2017) e del 10/05/2017 (prot. Arpae n. 5505 in data 11/05/2017), con la quale la ditta C.T.A. Centro Trattamento Autoveicoli S.r.l. ha chiesto il rinnovo e la modifica (non sostanziale), relativa alla diversa dislocazione di alcuni settori, del centro di trattamento veicoli fuori uso di cui trattasi. In particolare le modifiche riguardano la disposizione di alcuni settori operativi, che rimangono comunque compatibili con la viabilità interna, necessaria all'eventuale transito dei mezzi di soccorso, e con le norme tecniche previste dal D.Lgs. n. 209/2003. Viene anche richiesta la diminuzione della capacità massima di rifiuti da sottoporre ad attività di trattamento (rottamazione/demolizione) da 2500 veicoli/anno a 1500 veicoli/anno (circa 1500 t/anno);

Precisato che per l'esame della citata istanza di autorizzazione, in data 27/04/2017 e 18/05/2017, si sono tenute le riunioni dell'apposita conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 208 - comma 3 - del D.Lgs. 152/2006, le cui risultanze finali si riportano di seguito (seduta del 18/05/2017):

" Il rappresentante del Comune di Piacenza esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione alla gestione del centro formulando valutazioni e suggerendo, per quanto concerne lo scarico delle acque reflue, le valutazioni e le prescrizioni di seguito indicate:

1) in merito alla compatibilità urbanistica dell'attività è stato accertato che:

- l'insediamento dell'unità produttiva in parola ricade all'interno di un'area che il P.S.C. e R.U.E. vigenti, approvati con delibere di Consiglio Comunale di Piacenza n. 23 e 24 del 06.06.2016, classificano come "Tessuto Produttivo";

- l'attività svolta dalla Ditta risulta essere classificata con codice primario ATECO 45.1 "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri";

- le Norme di Attuazione del R.U.E. vigente prevedono per l'area oggetto dell'istanza anche le destinazioni d'uso "U2/8 – Commercio all'ingrosso" ed "U2/1 – Commercio al dettaglio";

e pertanto, pertanto, può considerarsi l'insediamento dell'attività svolta dalla ditta C.T.A. - Centro Trattamento Autoveicoli S.R.L. - conforme agli strumenti urbanistici vigenti;

2) in relazione all'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura (da inserire nel provvedimento unico ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006) viene evidenziato che lo scarico in oggetto, classificato di "prima pioggia" in miscela con "acque reflue domestiche", convoglia in un unico allaccio alla pubblica fognatura le acque:

- reflue di "prima pioggia", derivanti dal dilavamento delle aree di stoccaggio auto bonificate, trattate tramite impianto idoneo (Bruni Depuratori d'acqua s.r.l. mod. VPD-R 4000 S) costituito da pozzetto ripartitore, vasca di accumulo, disoleatore e pozzetto con cuscino oleoassorbente;

- reflue "domestiche", derivanti dai servizi igienici dell'insediamento, trattate tramite n. 3 fosse Imhoff e n. 2 pozzetti degrassatore;

- meteoriche derivanti dai pluviali dei fabbricati dell'insediamento;

si ritiene autorizzabile, pertanto, la ditta C.T.A. - Centro Trattamento Autoveicoli S.R.L. - allo scarico in pubblica fognatura delle "acque reflue di prima pioggia", in miscela con le "acque reflue domestiche" e con le acque meteoriche, derivanti dall'attività e dai fabbricati del centro di demolizione autovetture di via Draghi 12 – Piacenza, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) nel pozzetto di prelievo campioni, posto immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura, dovranno essere rispettati i limiti della Tab. 3 allegato 5, parte Terza del D.Lgs. 152/2006, colonna scarichi in fognatura, per i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi totali. Tali limiti dovranno essere rispettati anche nel "pozzetto prelievo" posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue di prima pioggia;

b) il pozzetto di prelievo dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale degli Enti addetti ai controlli ed al personale di IRETI S.p.A., ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

c) il pozzetto di prelievo ed i pozzetti d'ispezione dovranno essere mantenuti sgombri, in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti degli scarichi;

d) i limiti di accettabilità stabiliti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

e) la determinazione del volume scaricato dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di un contatore opportunamente installato, a cura del titolare dello stesso e giudicato idoneo da IRETI SpA. In alternativa tale volume potrà essere stimato tramite il numero degli svuotamenti della vasca di prima pioggia che dovrà essere registrato su apposito modulo della Ditta;

f) è vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 21 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;

g) potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo autorizzazione specifica concessa dall'autorità competente;

h) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli, sostanze solide derivanti dalla lavorazione e di qualsiasi rifiuto;

i) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia della rete fognaria e dell'impianto di trattamento dei reflui, così come indicato nel manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi della vasca di accumulo di prima pioggia e del disoleatore;

j) i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo verso impianto autorizzato e non possono

essere scaricati in pubblica fognatura; la documentazione attestante il corretto smaltimento delle sostanze citate dovrà essere conservata e tenuta a disposizione delle autorità di controllo;

k) qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione (tramite p.e.c. o email) al Comune di Piacenza, ad IRETI S.p.A. ed all'ARPAE di Piacenza, indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati alla lettera a);

3) in merito al rispetto della vigente normativa acustica e della zonizzazione acustica cittadina, viene acquisita la "Valutazione di Impatto Acustico" presentata dalla Ditta, relativamente al rispetto della normativa in materia di impatto acustico, così come previsto dal comma 4, art. 8 della Legge quadro 447/1995, ritenendola congrua alla zonizzazione acustica comunale ed alla normativa in materia.

In ragione di tutto quanto sopra esposto, considerato che già nella precedente seduta si era valutata la mancanza di "elementi ostativi al rilascio di quanto richiesto", i partecipanti alla conferenza, valutato che le variazioni introdotte comportano unicamente una riduzione dell'attività e conseguentemente una diminuzione degli impatti ambientali, confermano la loro espressione favorevole sull'istanza di rinnovo all'esame e procedono all'individuazione delle altre condizioni (oltre a quelle sopra evidenziate per la parte sacricchi) da inserire nell'autorizzazione unica di gestione rifiuti e come di seguito riportate:

a) le tipologie dei rifiuti per i quali è ammesso lo stoccaggio (operazioni R13/D15) per la successiva fase di rottamazione/demolizione o smaltimento sono quelle dei rifiuti speciali e speciali pericolosi prodotti da terzi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 184 del D.Lgs. n 152/2006, individuabili all'allegato "D" del medesimo Decreto legislativo con i seguenti codici CER:

- 160104 * veicoli fuori uso;*
- 160106 veicoli fuori uso non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose;*
- 160117 metalli ferrosi;*
- 160118 metalli non ferrosi;*
- 160122 componenti non specificate altrimenti;*
- 160199 rifiuti non specificati altrimenti costituiti da portiere e parti di carrozzeria;*

b) la capacità massima dell'impianto è limitata a 5 veicoli (circa 5 t. di rifiuti) stoccati in attesa di rottamazione/demolizione, attività di rottamazione/demolizione avente il limite di 1500 veicoli/anno (circa 1500 t/anno) ed a 300 veicoli (circa 300 t.) di rifiuti in stoccaggio/deposito nelle aree antistanti l'impianto per i veicoli già sottoposti al trattamento di rottamazione/demolizione;

c) lo svolgimento dell'attività di rottamazione/demolizione dovrà avvenire nei settori individuati nella planimetria allegata alla documentazione presentata a questa Struttura con nota del 10/05/2017 (prot. Arpa n. 5505 in data 11/05/2017);

d) le operazioni di riduzione volumetrica, tramite impianto mobile, andranno effettuate nell'area indicata come settore "Pressa Mobile" nella planimetria allegata alla documentazione prodotta con nota 10/05/2017;

*e) i veicoli in attesa del trattamento di evacuazione dei liquidi e dello smontaggio delle batterie, classificati rifiuti speciali pericolosi ed identificati con il codice CER 160104 * - veicoli fuori uso - ovvero i veicoli che per motivi diversi non possono essere sottoposti a operazioni di bonifica, dovranno essere posizionati in area adeguatamente impermeabilizzata e non potranno essere accatastati o depositati sul fianco per evitare la fuoriuscita dei liquidi;*

f) i rifiuti generati dalle operazioni di evacuazione dei liquidi e smontaggio delle batterie, da effettuarsi in area adeguatamente attrezzata, dovranno essere stoccati in idonei contenitori a tenuta ed in ambiente coperto onde impedire il dilavamento degli stessi. Gli accumulatori esausti dovranno essere stoccati negli appositi contenitori di tipo speciale antiacido a doppia parete e muniti di coperchio, mentre per i rifiuti liquidi (oli esausti – liquidi refrigeranti) i contenitori dovranno essere dotati di bacino di contenimento adeguatamente dimensionato (pari al volume del contenitore più grande e comunque non inferiore a 1/3 della capacità massima di stoccaggio);

g) i veicoli fuori uso sottoposti all'attività di rottamazione/demolizione potranno essere accatastati mediante sovrapposizione nelle apposite aree di stoccaggio sino ad un'altezza massima di 5 m.;

h) lo stoccaggio delle parti di ricambio e dei pneumatici rimossi dai veicoli fuori uso dovrà avvenire nell'individuato locale di deposito ed utilizzando idonei contenitori;

- i) i veicoli fuori uso ed i rottami presenti nel centro dovranno essere disposti in modo da consentire l'eventuale transito ed accesso dei mezzi di soccorso e dei VV.FF. e dovranno inoltre essere mantenuti in perfetta efficienza il sistema e le attrezzature predisposte per lo spegnimento di incendi o focolai;*
- j) dovranno essere effettuate, almeno nel periodo primaverile ed autunnale, operazioni di derattizzazione e disinfezione onde prevenire rischi per la salute pubblica;*
- k) il centro di raccolta dovrà essere gestito in conformità ai contenuti presenti nel piano di adeguamento approvato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 209/2003, con atto di Giunta della Provincia di Piacenza 04/08/2005, n. 361;*
- l) i rifiuti in ingresso al centro e quelli prodotti dovranno essere successivamente smaltiti presso centri autorizzati o recuperati secondo le modalità previste dalla normativa vigente entro 12 mesi dalla loro presa in carico;*
- m) nella gestione del centro di raccolta dovranno essere rispettati gli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 209/2003 ed in particolare quelli di cui all'art. 6 – comma 2 – lettere a), b), c) ed e);*
- n) nel caso si intenda procedere alla chiusura del centro di raccolta dovrà essere presentato all'Autorità competente (SAC dell'Arpae di Piacenza) un apposito piano di ripristino dell'area interessata dal centro medesimo, tale piano dovrà essere attuato secondo le modalità che verranno indicate dall'Autorità competente.”;*

Considerato che l'autorizzazione agli scarichi idrici in pubblica fognatura (in precedenza rilasciata dal Comune di Piacenza con atti P.G. n. 50115 e n. 79988 rispettivamente del 18/07/2007 e 27/11/2007) deve essere inserita (per ovviare all'incongruenza in essere) nel presente provvedimento unico ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;

Acquisita in data 14/02/2017 dalla Prefettura di Piacenza la “comunicazione antimafia”, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, mediante verifica della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Visto inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

Si ritiene, sulla base di quanto sopra indicato, che possa procedersi, pertanto, al rinnovo dell'autorizzazione rilasciata (da ultimo) dalla Provincia di Piacenza con D.D. 09/07/2007, n. 1367, alla gestione del centro di stoccaggio in argomento assumendo il seguente provvedimento:

DISPONE

per quanto indicato in narrativa di

- 1) **accogliere** l'istanza del 30/12/2016 (assunta al prot. Arpae n. 436 in data 17/01/2017) e di rinnovare con modifiche, fino al **30/05/2027**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 209/2003, l'autorizzazione (in precedenza rilasciata con determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1367 del 09/07/2007) alla ditta C.T.A. Centro Trattamento Autoveicoli S.r.l. con sede legale in Comune di Piacenza - via Draghi 12 (C.F. - P.I. 01133360337), per la gestione del centro di trattamento di veicoli fuori uso (rifiuti speciali) ubicato anch'esso in Comune di Piacenza - via Draghi 12. L'autorizzazione dovrà essere esercitata con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) le tipologie dei rifiuti per i quali è ammesso lo stoccaggio (operazioni R13/D15) per la successiva fase di rottamazione/demolizione o smaltimento sono quelle dei rifiuti speciali e speciali pericolosi prodotti da terzi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, individuabili all'allegato “D” del medesimo Decreto legislativo con i seguenti codici CER:

160104 *	veicoli fuori uso;
160106	veicoli fuori uso non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose;
160117	metalli ferrosi;
160118	metalli non ferrosi;
160122	componenti non specificate altrimenti;
160199	rifiuti non specificati altrimenti costituiti da portiere e parti di carrozzeria;

- b) la capacità massima dell'impianto è limitata a **5** veicoli - circa **5** t. di rifiuti - stoccati in attesa di rottamazione/demolizione, attività di rottamazione/demolizione avente il limite di **1500** veicoli/anno - circa **1500** t/anno - ed a **300** veicoli - circa **300** t. - di rifiuti in stoccaggio/deposito nelle aree antistanti l'impianto per i veicoli già sottoposti al trattamento di rottamazione/demolizione;
- c) lo svolgimento dell'attività di rottamazione/demolizione dovrà avvenire nei settori individuati nella planimetria allegata alla documentazione presentata a questa Struttura con nota del 10/05/2017 (prot. Arpae di Piacenza n. 5505 in data 11/05/2017);
- d) le operazioni di riduzione volumetrica, tramite impianto mobile, andranno effettuate nell'area indicata come settore "Pressa Mobile" nella planimetria allegata alla documentazione prodotta con nota 10/05/2017;
- e) i veicoli in attesa del trattamento di evacuazione dei liquidi e dello smontaggio delle batterie, classificati rifiuti speciali pericolosi ed identificati con il codice CER 160104 * - veicoli fuori uso - ovvero i veicoli che per motivi diversi non possono essere sottoposti a operazioni di bonifica, dovranno essere posizionati in area adeguatamente impermeabilizzata e non potranno essere accatastati o depositati sul fianco per evitare la fuoriuscita dei liquidi;
- f) i rifiuti generati dalle operazioni di evacuazione dei liquidi e smontaggio delle batterie, da effettuarsi in area adeguatamente attrezzata, dovranno essere stoccati in idonei contenitori a tenuta ed in ambiente coperto onde impedire il dilavamento degli stessi. Gli accumulatori esausti dovranno essere stoccati negli appositi contenitori di tipo speciale antiacido a doppia parete e muniti di coperchio, mentre per i rifiuti liquidi (oli esausti – liquidi refrigeranti) i contenitori dovranno essere dotati di bacino di contenimento adeguatamente dimensionato (pari al volume del contenitore più grande e comunque non inferiore a 1/3 della capacità massima di stoccaggio);
- g) i veicoli fuori uso sottoposti all'attività di rottamazione/demolizione potranno essere accatastati mediante sovrapposizione nelle apposite aree di stoccaggio sino ad un'altezza massima di 5 m.;
- h) lo stoccaggio delle parti di ricambio e dei pneumatici rimossi dai veicoli fuori uso dovrà avvenire nell'individuato locale di deposito ed utilizzando idonei contenitori;
- i) i veicoli fuori uso ed i rottami presenti nel centro dovranno essere disposti in modo da consentire l'eventuale transito ed accesso dei mezzi di soccorso e dei VV.FF. e dovranno inoltre essere mantenuti in perfetta efficienza il sistema e le attrezzature predisposte per lo spegnimento di incendi o focolai;
- j) dovranno essere effettuate, almeno nel periodo primaverile ed autunnale, operazioni di derattizzazione e disinfestazione onde prevenire rischi per la salute pubblica;
- k) il centro di raccolta dovrà essere gestito in conformità ai contenuti presenti nel piano di adeguamento approvato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 209/2003, con atto di Giunta della Provincia di Piacenza 04/08/2005, n. 361;
- l) i rifiuti in ingresso al centro e quelli prodotti dovranno essere successivamente smaltiti presso centri autorizzati o recuperati secondo le modalità previste dalla normativa vigente entro **12 mesi** dalla loro presa in carico;

- m) nella gestione del centro di raccolta dovranno essere rispettati gli obblighi previsti nel D.Lgs. n. 209/2003 ed in particolare quelli di cui all'art. 6 – comma 2 – lettere a), b), c) ed e);
- n) nel caso si intenda procedere alla chiusura del centro di raccolta dovrà essere presentato all'Autorità competente (SAC dell'Arpa di Piacenza) un apposito piano di ripristino dell'area interessata dal centro medesimo, tale piano dovrà essere attuato secondo le modalità che verranno indicate dall'Autorità competente;

Relativamente agli scarichi in pubblica fognatura delle “acque reflue di prima pioggia”, in miscela con le “acque reflue domestiche” e con le acque meteoriche, derivanti dall'attività e dai fabbricati del centro di auto demolizione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- o) nel pozzetto di prelievo campioni, posto immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura, dovranno essere rispettati i limiti della Tab. 3 allegato 5, parte Terza del D.Lgs. 152/2006, colonna scarichi in fognatura, per i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi totali. Tali limiti dovranno essere rispettati anche nel “pozzetto prelievo” posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue di prima pioggia;
- p) il pozzetto di prelievo dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale degli Enti addetti ai controlli ed al personale di IRETI S.p.A., ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- q) il pozzetto di prelievo ed i pozzetti d'ispezione dovranno essere mantenuti sgombri, in modo da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti degli scarichi;
- r) i limiti di accettabilità stabiliti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- s) la determinazione del volume scaricato dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di un contatore opportunamente installato, a cura del titolare dello stesso e giudicato idoneo da IRETI SpA. In alternativa tale volume potrà essere stimato tramite il numero degli svuotamenti della vasca di prima pioggia che dovrà essere registrato su apposito modulo della Ditta;
- t) è vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 21 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;
- u) potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo autorizzazione specifica concessa dall'autorità competente;
- v) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli, sostanze solide derivanti dalla lavorazione e di qualsiasi rifiuto;
- w) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia della rete fognaria e dell'impianto di trattamento dei reflui, così come indicato nel manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi della vasca di accumulo di prima pioggia e del disoleatore;
- x) i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo verso impianto autorizzato e non possono essere scaricati in pubblica fognatura; la documentazione attestante il corretto smaltimento delle sostanze citate dovrà essere conservata e tenuta a disposizione delle autorità di controllo;
- y) qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione (tramite p.e.c. o email) al Comune di Piacenza, ad IRETI S.p.A. ed all'Arpa di Piacenza, indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati alla lettera o);

- 2) **stabilire** che, ai sensi dell'art. 208, comma 11 - lettera g) - del D. Lgs. n. 152/2006 - il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dalla data di adozione del presente atto**, pena la revoca - previa diffida - dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;
- 3) **quantificare** la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini di cui all'art. 5 - punto 5.3 della deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003, in € **207.750,00** (potenzialità impianto 1.500 t/anno x 10,00 €/t + superficie impianto 6.425 mq x 30,00 €/mq) e di specificare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10.06.1982, n. 348:
- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNICREDIT S.p.a. - via Ugo Bassi 1 - Bologna;
 - da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
 - da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;
- 4) **dare atto** che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata in originale a questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come **soggetto beneficiario l'Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 - 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370)**;
- 5) **evidenziare** che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni (quindi fino al **30/05/2029**);
- 6) **precisare** che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Struttura, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;
- 7) **riservarsi** la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;
- 8) **dare atto** infine che:
- il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D. Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e dall'art. 188-ter dello stesso D. Lgs. n. 152/2006 (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI);
 - il presente provvedimento non comporta spese né riduzione di entrata.

Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile della
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.